

REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/91 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 giugno 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 9 luglio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt-am-Main, Adickesallee 40 (Telex: 4-11475, 4-16044; telefax: 1564-651),

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.